

CIRCOLARE PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO

OGGETTO: Obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ex Legge n. 124/2017, articolo 1 commi 125 e ss – Scadenza:

31/12/2022

Si ricorda che entro il 30 giugno di ogni anno devono essere pubblicati tutti gli aiuti di stato ricevuti nell'anno precedente.

Per il 2022 la scadenza è stata rinviata al 31/12/2022.

La pubblicazione non può essere eseguita dal nostro studio e pertanto dovrete procedere secondo le indicazioni che sono indicate di seguito.

Si precisa che comportano l'obbligo di pubblicazione anche le eventuali garanzie richieste e ottenute per cui non vi è l'indicazione nel prospetto ma soltanto il richiamo al registro degli aiuti di stato (rna).

Quindi il prospetto andrà comunque pubblicato anche in mancanza di indicazioni nel prospetto.

Le imprese hanno l'obbligo pertanto di

“pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali

digitali(hanno indicato tra le opzioni anche la pagina facebook dell'impresa oppure il sito dell'associazione di categoria se iscritti alla medesima con pagamento dei contributi associativi), le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni”.

Per quanto attiene all'ambito oggettivo la norma esclude dall'obbligo informativo della Legge n. 124/2017 qualsiasi somma ricevuta che abbia natura corrispettiva, retributiva, o risarcitoria (ad esempio sono escluse dall'obbligo informativo tutte le somme ricevute che derivino da contratti, da convenzioni, e simili) importi che quindi non scontano alcun obbligo di pubblicazione.

Sono inoltre esclusi dall'obbligo informativo le forme di contributi ed erogazioni di ***“carattere generale”*** (a titolo esemplificativo, non andranno pubblicati i contributi del 5xmille, aventi appunto carattere generale).

Si ricorda inoltre, in tema di sanzioni applicabili, che l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione suddetti ***“comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione”.***

Si invia in allegato il prospetto ricostruito degli aiuti ricevuti nel 2020 da pubblicare sul vostro sito internet o sulla vostra pagine facebook dell'attività, precisando da subito che non siamo in grado di dare indicazioni e aiuto per l'apertura del sito o della pagina facebook laddove non ne siate già dotati.

In caso di pagamento del contributo di iscrizione ad una associazione di categoria (ASCOM, UNART ECC.) potete chiedere la pubblicazione sul sito dell'associazione stessa rientrando nel contributo associativo anche questo adempimento.

Cordiali saluti.

